



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 88/2011 - Decisione del 07/03/2011 - Deposito del 11/03/2011
Massima 1:	<p>Titolo</p> <p>Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia” - Artt. 3, c. 2 Cost.- Art. 37, c. 2-bis, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”- L. 15 febbraio 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”- Violazione del principio di eguaglianza – Inammissibilità –</p> <p>Testo</p> <p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevata, con riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, per carenza di ogni motivazione a supporto della prospettata doglianza.</p>
NOTE:	<p>Parametri costituzionali:</p> <p>Art.3, c. 2 della Costituzione</p>
Massima 2:	<p>Titolo</p> <p>Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia” - Art. 6 della Cost.- Art. 37, c. 2-bis, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”- L. 15 febbraio 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” - Violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche – Infondatezza –</p> <p>Testo</p> <p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2,</p>



della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia) - secondo cui «*la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2*» della legge stessa - sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Nella specie, infatti, il legislatore regionale non ha inteso interferire con la determinazione dei nomi dei luoghi che si realizza attraverso l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale, mirando la denunciata disposizione genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella "cartellonistica"; in base dell'art. 6 Cost., del resto, la tutela attiva delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la cui disciplina non è integrata solo dalla legge 15 febbraio 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche storiche, poiché sia prima che dopo l'approvazione di tale legge sono state adottate apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni; né la disposizione censurata ha leso - alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. - la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di circolazione stradale, poiché tale disposizione, correttamente intesa, non si riferisce alla segnaletica stradale, né la "cartellonistica" ivi prevista può essere assimilata ad un segnale di localizzazione territoriale del confine del comune (art. 37, comma 2- bis , del vigente codice della strada).

NOTE:

Atti oggetto del giudizio

Art. 8, c. 2°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 17/02/2010, n. 5.

Parametri costituzionali

6 e 117, c. 2, lettera h)

Redattore: Beatrice Fiandaca

